



## STATUTO

### Capitolo I° - Costituzione dell'Associazione

1: È costituita, l'associazione denominata: "Gruppo Solidarietà Africa ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

### Capitolo II° - Sede

1: L'associazione ha sede a Seregno (MB) in Via San Benedetto, 25 e la sua durata è illimitata.

2: Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

### Capitolo III° - Oggetto e scopo

1: L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende: perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria a favore dei Paesi a risorse limitate.

2: L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettera "N" al c.1, art. 5 del D.lgs. 117/2017 che prevede: "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125, e successive modificazioni".

3: In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere iniziative di sensibilizzazione circa i problemi dei Paesi a risorse limitate
- sostenere iniziative sanitarie e sociali in Paesi a risorse limitate privilegiando progetti di auto sviluppo.

4: Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi quasi esclusivamente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5: L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



6: L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

#### **Capitolo IV° - Raccolta fondi**

1: L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico..

#### **Capitolo V° - Ammissione**

1: Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2: Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3: I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- b) I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
- c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

4: L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato.

5: L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

6: Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

#### **Capitolo VI° - Diritti e doveri dei soci**

1: I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività su proposta del Consiglio Direttivo.

2: La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata

entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3: L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4: Ciascun associato ha diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura per la costituzione degli organi sociali
- b) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
- e) recedere in qualsiasi momento

Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5: Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea

## **Capitolo VII° - Perdita della qualifica di socio**

1: La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2: L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3: L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4: La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5: La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti (se istituito) mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6: L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



## **Capitolo VIII° - La attività di volontariato**

1: L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2: Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Capitolo IX° - Organi sociali**

1: Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, se nominato
- e) il Collegio dei garanti, se nominato

2: Gli organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei garanti hanno la durata di 2 (due) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3: Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Capitolo X° - Assemblea**

1: L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3: L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4: I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5: Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6: Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

## **Capitolo XI° - Competenze dell'Assemblea**

1: L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo, del Collegio dei garanti e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto disposto nell'articolo 30 del d.lgs 117/2017
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo su proposta del Consiglio Direttivo
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2: L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

## **Capitolo XII° - Convocazione dell'Assemblea**

1: L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2: L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3: L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **Capitolo XIII° - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1: L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2: L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3: L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4: Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5: In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6: All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7: I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8: Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9: I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10: Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

### **Capitolo XIV° - Il Consiglio Direttivo**



- 1: Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2: Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3: Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
- 4: Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5: I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 2 (due) esercizi e possono essere rieletti.

## **Capitolo XV° - Competenze del Consiglio Direttivo**

- 1: Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
  - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
  - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
  - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
  - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea
  - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
  - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci
  - j) deliberare in merito all'esclusione di soci
  - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

- l) eleggere il Presidente e il Vice presidente o più Vice presidenti
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

## Capitolo XVI° - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1: Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2: Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3: Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4: Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5: Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.



6: Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7: Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Capitolo XVII° - Il Presidente**

1: Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 2 (due) esercizi e può essere rieletto.

2: Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3: In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4: Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Capitolo XVIII° - Il Segretario**

1: Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiada.

## **Capitolo XIX° - Il Collegio dei garanti**

1: L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima

Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2: Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

## Capitolo XX° - I libri sociali

1: L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2: I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3: I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4: Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

## Capitolo XXI° - Risorse economiche

1: Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- e) rendite patrimoniali
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

## Capitolo XXII° - Scritture contabili

1: Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

## Capitolo XXIII° - Esercizio sociale

1: L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2: Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3: Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

4: La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5: Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6: Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7: Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8: La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

## Capitolo XXIV° - Divieto di distribuzione degli utili

1: L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2: Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Capitolo XXV° - Assicurazione dei volontari**

1: Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2: L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Capitolo XXVI° - Devoluzione del patrimonio**

1: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e scopi affini. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **Capitolo XXVII° - Disposizioni finali**

1: Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

SEDE: SEREGNO  
Via San Benedetto, 25  
Tel/fax 0362.221280  
www.gsafrica.it gsa@gsafrica.it gsafrica@pec.it

Rappresentante dell'associazione:  
dr. Paolo VIGANO'  
Via San Benedetto, 25  
Seregno (MB)  
mob. 3482851161



Prot. 141.19

## Verbale di assemblea

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 20,30 presso la sede sociale, sita in Via San Benedetto, 25, a Seregno si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci del Gruppo Solidarietà Africa Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto
- 2) Varie ed eventuali

A norma del cap VII art. 5 dello Statuto sociale vigente l'Assemblea elegge alla Presidenza il dr. Agostino Silva il quale, constatato che sono presenti n. 41 Soci aventi diritto al voto su n. 42 Soci iscritti, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da Segretario la dr.ssa Mariapia Ferrario

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno; in particolare provvede alla lettura delle proposte di modifica dello Statuto redatte dal Consiglio direttivo e preventivamente inviate ad ogni Socio contestualmente alla convocazione.

I Soci esprimono apprezzamento per il lavoro svolto e chiedono chiarimenti sull'iter procedurale che ha portato alle modifiche e sulle prospettive di inserimento dell'associazione nel futuro RUNTS.

Il Presidente GSA Paolo Viganò e il Consigliere Luigi Ballabio, che hanno partecipato alla stesura del nuovo Statuto secondo i percorsi proposti dagli organi istituzionali e con la consulenza del CSV Monza Lecco Sondrio, forniscono le spiegazioni richieste in base ai dati e alle indicazioni attualmente disponibili.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'Assemblea delibera, all'unanimità, di approvare lo Statuto nella nuova edizione proposta, in ossequio alle più recenti indicazioni degli organi istituzionali competenti per il Terzo Settore.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'Assemblea è sciolta alle ore 22,30.

IL SEGRETARIO

Seregno, 25 luglio 2019

IL PRESIDENTE



GSA onlus  
Via S. Benedetto, 25  
20831 SEREGNO-MB

*"la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 105/18 e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017".*

Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Terza

**Agenzia Entrate**  
UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il  
al n° **3420**  
e: **ZERO** mod. **3** **21/09/2019**  
**con esatte**

Su delega del Direttore Provinciale  
Paola Allibonati  
IL FUNZIONARIO  
Rosario Saperenza



AGENZIA ENTRATE  
Via S. Benedetto, 26  
20131 DESIO (MI)



*[Handwritten signature]*